

N. 966

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MAGLIOCCHETTI, PONTONE e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1996

Istituzione di una sezione specializzata del tribunale per la
tutela dei minori e della famiglia

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	4
Capo I - Sezione specializzata del tribunale	»	4
Capo II - Competenza penale	»	8
Capo III - Competenza civile	»	9
Capo IV - Altre disposizioni organizzatorie	»	11
Capo V - Del procedimento civile	»	13
Capo VI - Disposizioni finali e transitorie	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - In Italia la famiglia ha un posto privilegiato nella Costituzione: essa vi compare già nei principi fondamentali, implicitamente, tra le formazioni sociali indicate all'articolo 2.

In particolare, la condizione della infanzia e dell'adolescenza, la necessità di un'efficace tutela del soggetto in età evolutiva, l'indispensabilità della promozione del minore nel suo difficile itinerario di crescita rappresentano tutti temi centrali nella costruzione di una migliore comunità.

Alla presa di coscienza collettiva della natura fondamentale del problema dell'infanzia e dell'adolescenza si unisce l'esigenza di una profonda ed organica revisione della legislazione in materia minorile.

La mancanza di una legge-quadro sull'assistenza ai minori non ha consentito la realizzazione di una adeguata rete di servizi capace di promuovere uno sviluppo armonico della società.

La nuova carta dei valori della nostra vita comunitaria - radicata sul fondamentale principio della tutela della persona umana e della solidarietà sociale - impone una profonda revisione del modo attraverso il quale il diritto deve porsi nei confronti dei minori.

Infatti, sono state approntate importantissime riforme: basti pensare alla legge sull'adozione, alla riforma del diritto di famiglia, alla legge che ha portato la maggiore età a diciotto anni, alla legge sulla istruzione obbligatoria ed alla riforma del codice di procedura penale in materia di minori.

È mancata, però, finora una riforma che considerasse organicamente le interconnessioni tra i diversi settori della materia in questione diretta ad impostare globalmente la tutela del minore.

Con il presente disegno di legge si intende dare una compiuta risposta alla esigenza di disporre di una disciplina legislativa che si preoccupi non solo di riconoscere i diritti nei vari ambiti in cui essi devono essere fatti valere, ma anche di individuare concreti ed efficaci strumenti affinché i diritti proclamati possano essere effettivamente goduti.

L'attuale distribuzione delle competenze in materia minorile, confuse tra una pluralità di organi giudiziari, non coordinati tra loro, provoca carenze o interventi contraddittori, che non aiutano il minore ma finiscono per aggravarne la condizione esistenziale.

Pertanto, appare assurdo che contemporaneamente si occupino dei minori e dei loro problemi: il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare, il tribunale ordinario (sede civile e sede penale) e la corte di appello.

È evidente che da tale complicato meccanismo di competenze derivino gravi difficoltà nella individuazione del giudice e, successivamente, nel fatto che il provvedimento adottato non sia effettivamente adeguato ai bisogni del minore e della famiglia.

Dalle suesposte considerazioni si impone la necessità di eliminare le gravi conseguenze derivanti dai conflitti di competenza e la necessità di istituire uno specifico organo giudiziario per rendere più adeguato l'intervento giurisdizionale in questo delicato settore.

Ciò richiede una peculiare specializzazione del giudice ed implica la collaborazione con giudici esperti forniti di particolari competenze nelle discipline psicologiche, pedagogiche, sociologiche e di una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

DISEGNO DI LEGGE

—

CAPO I

SEZIONE SPECIALIZZATA
DEL TRIBUNALE

Art. 1.

(Sezione specializzata del tribunale)

1. Presso il tribunale è istituita una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia, di cui alla presente legge.

2. Sono soppressi il tribunale per i minorenni e la relativa procura della Repubblica di cui al regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Composizione della sezione specializzata del tribunale e costituzione del collegio giudicante)

1. La sezione specializzata del tribunale è composta da un magistrato con funzioni di appello, che la presiede, da uno o più giudici di tribunale e da tre o più giudici-esperti. I giudici ordinari della sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto, e degli altri tribunali indicati dal Consiglio superiore della magistratura, esercitano le funzioni in via esclusiva.

2. La giurisdizione è esercitata da un collegio composto da un giudice ordinario e due giudici-esperti, salvo quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare e del giudice di sorveglianza.

Art. 3.

(Cancelleria e segreteria giudiziaria)

1. Presso ogni tribunale, procura della Repubblica e corte di appello, uno o più dipendenti sono, anche in via esclusiva, destinati agli uffici di cancelleria e segreteria addetti al funzionamento delle sezioni specializzate e dell'ufficio di pubblico ministero relativo.

Art. 4.

(Servizi sociali)

1. Per l'adempimento dei loro compiti le sezioni specializzate si avvalgono dell'opera degli uffici di servizio sociale, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia o con lo stesso convenzionati.

2. Le sezioni specializzate si avvalgono altresì dei servizi istituiti dalla pubblica amministrazione centrale e periferica e, in particolare, dagli enti locali e dalle unità sanitarie locali. Possono, qualora necessario, avvalersi dei servizi apprestati da organismi o soggetti privati che siano ritenuti idonei a cooperare per il perseguimento delle finalità e dei compiti loro propri.

3. I servizi di cui ai commi 1 e 2, se non retribuiti dagli enti pubblici da cui dipendono, sono compensati per le prestazioni rese sulla base delle tariffe dei periti giudiziari.

4. Il pubblico ministero può avvalersi, per speciali incarichi, di un nucleo di polizia istituito presso di esso. Analoga facoltà è riconosciuta alle sezioni specializzate.

5. Del nucleo di polizia, a composizione mista, fanno parte agenti scelti tra soggetti che abbiano maturato esperienza su problematiche minorili o familiari, nel numero imposto dalle necessità operative.

Art. 5.

(Pubblico ministero in primo grado)

1. Le funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti di competenza della sezione

specializzata del tribunale, sono esercitate da magistrati della procura della Repubblica, designati dal Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 9.

Art. 6.

(Sezione specializzata di appello)

1. Presso la corte di appello è istituita una sezione specializzata per la trattazione in grado di appello dei procedimenti relativi ai minorenni e alla famiglia.

Art. 7.

(Composizione della sezione specializzata di appello e costituzione del collegio giudicante)

1. La sezione specializzata di appello è composta da un magistrato di cassazione, che la presiede, da due o più giudici di appello e da tre o più giudici esperti.

2. La giurisdizione è esercitata, nei giudizi di appello contro le decisioni della sezione specializzata del tribunale, da un collegio composto da due giudici ordinari e un giudice esperto.

3. Il Consiglio superiore della magistratura provvede all'assegnazione dei magistrati previsti nel comma 1 secondo i criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.

Art. 8.

(Pubblico ministero in grado di appello)

1. Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione specializzata di appello sono esercitate da uno o più magistrati della procura generale designati dal Consiglio superiore della magistratura a norma dell'articolo 9.

Art. 9.

(Assegnazione dei magistrati)

1. I giudici ordinari sono assegnati alle sezioni specializzate per i minorenni e la fa-

miglia dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un quadriennio.

2. I magistrati della procura della Repubblica e della procura generale, incaricati di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei procedimenti presso le sezioni specializzate, sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, per il periodo di un quadriennio.

3. Alle sezioni specializzate ed all'esercizio delle relative funzioni di procura, sono destinati magistrati che rivelino, per l'attività precedentemente svolta, per gli speciali studi effettuati e per l'esperienza compiuta, di essere forniti delle attitudini necessarie.

4. Il Consiglio superiore della magistratura conferisce le funzioni di presidente delle sezioni specializzate per i minorenni e per la famiglia ai magistrati che hanno svolto per non meno di quattro anni le funzioni di magistrato di tribunale o di procura per i minorenni e per la famiglia, ed hanno rivelato consistenti capacità organizzative, sia all'interno dell'ufficio, sia nei rapporti esterni.

5. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati indicati nei commi 1 e 2.

Art. 10.

(Giudici-esperti)

1. I giudici-esperti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura, su parere del consiglio giudiziario, tra cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non ancora il sessantacinquesimo, che siano cultori di psichiatria, criminologia, pedagogia, psicologia, sociologia, iscritti nei relativi albi professionali, e che vantino una adeguata esperienza nel campo della vita familiare e dell'educazione dei giovani.

2. I giudici-esperti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati: nel caso di compimento dei sessantacinque anni nel corso dell'incarico, essi sono prorogati

di diritto fino al compimento del triennio in corso.

3. Ai giudici-esperti spetta il trattamento economico previsto per i giudici popolari delle corti di assise.

4. Si applicano ai giudici-esperti le incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni: l'esercizio delle funzioni è comunque incompatibile con l'esercizio della professione forense.

Art. 11.

(Compiti dei giudici-esperti)

1. I giudici-esperti sono chiamati a comporre i collegi delle sezioni specializzate per i minorenni e la famiglia a norma degli articoli 2 e 7.

2. I giudici-esperti, inoltre, nei procedimenti civili, possono essere delegati dal giudice incaricato della istruzione per il compimento di singoli atti.

CAPO II

COMPETENZA PENALE

Art. 12.

(Competenza per materia)

La sezione specializzata per i minorenni e per la famiglia è competente, oltre che per i procedimenti penali per i reati commessi dai minori di anni diciotto, anche per i procedimenti concernenti i seguenti reati:

a) delitti contro la famiglia previsti dal titolo XI del libro II del codice penale, ad esclusione del delitto di cui all'articolo 572, secondo comma;

b) delitti contro la moralità pubblica e il buon costume se commessi in danno dei minori;

c) delitti di percosse, di lesioni personali e volontarie, di ingiuria, di diffamazione,

di sequestro di persona e delitti contro la libertà morale se commessi tra persone legate da rapporti di coniugio, di filiazione o di tutela;

d) delitti previsti dagli articoli 591 e 593, primo e terzo comma, del codice penale;

e) contravvenzioni previste dagli articoli 671, 716, 731 e 732 del codice penale;

f) reati previsti dalle leggi speciali a tutela del lavoro del fanciulli;

g) delitti previsti dalla legge 20 febbraio 1958, n. 75, se commessi in danno di minori di anni diciotto.

Art. 13.

(Procedimenti connessi)

1. In caso di concorso, nel medesimo reato od in reati connessi, di maggiorenni e minorenni, resta di competenza della sezione specializzata la sola cognizione dei reati commessi dal minorenne. Gli imputati maggiorenni, invece, sono deferiti al giudizio di altre sezioni dello stesso tribunale in osservanza dei criteri tabellari.

2. Gli organi o sezioni procedenti possono comunque scambiarsi i verbali degli atti compiuti e le copie delle decisioni adottate.

Art. 14.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio negli affari penali è regolata dalle norme del codice di procedura penale, anche nel caso di connessione.

CAPO III

COMPETENZA CIVILE

Art. 15.

(Competenza civile)

1. Sono di competenza della sezione specializzata del tribunale:

a) i procedimenti relativi alle materie indicate nei titoli IV, VI, VII, VIII, IX, X,

XII - XIII e XIV del codice civile, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

b) i procedimenti previsti dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ad eccezione di quanto attribuito alla competenza del giudice tutelare;

c) il procedimento previsto nell'articolo 100 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, relativamente ai minorenni.

Art. 16.

(Competenza per territorio)

1. La competenza per territorio, ove non sia diversamente disposto, è determinata dal luogo in cui risiede la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento. Se tale residenza non è conosciuta, è competente il tribunale del luogo ove risiede chi richiede il provvedimento.

Art. 17.

(Giudice tutelare)

1. Le funzioni di giudice tutelare sono svolte da uno o più magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura su proposta del Presidente del tribunale.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce in quali tribunali il magistrato o i magistrati designati esercitano le funzioni di giudice tutelare in via esclusiva ed in questi casi il magistrato o i magistrati designati non possono essere trasferiti ad altre funzioni prima di un biennio.

3. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, la specializzazione dei magistrati addetti alle funzioni di giudice tutelare.

4. Il giudice tutelare può farsi coadiuvare, nell'esercizio della sua attività e per il compimento di determinati atti, da un giudice esperto.

Art. 18.

(Competenze del giudice tutelare)

1. Sono di competenza del giudice tutelare, oltre a quanto attribuitogli alla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di cui agli articoli 155, terzo comma, 320, quinto comma, 321, 336, ultimo comma, 343, secondo comma, 371, ultimo comma, 375, 376, 394, terzo comma, e 397 del codice civile e il procedimento di cui all'articolo 747 del codice di procedura civile, ove i beni appartengano ad un incapace.

2. Spetta altresì al giudice tutelare la competenza per la esecuzione dei provvedimenti emessi dalla sezione specializzata del tribunale in materia di potestà genitoriale.

3. Contro i provvedimenti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla sezione specializzata, che giudica in camera di consiglio con la partecipazione del giudice tutelare come relatore.

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI ORGANIZZATORIE

Art. 19.

(Competenze in materia penitenziaria)

1. Le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, nei confronti dei minorenni sottoposti a misure penali fino al compimento della maggiore età, dalla sezione specializzata del tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto e da un giudice ordinario della sezione stessa.

Art. 20.

(Vigilanza)

1. La vigilanza prevista dall'articolo 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946,

n. 511, e successive modificazioni, è esercitata dal presidente della corte di appello sulle sezioni specializzate e dal procuratore generale della stessa corte sugli uffici del pubblico ministero operanti nel distretto.

Art. 21.

(Ufficio di protezione giuridica)

1. Presso i comuni sedi delle unità sanitarie locali è istituito un ufficio di protezione giuridica.

2. Gli uffici di protezione giuridica sono costituiti da una o più persone scelte dalle assemblee previste dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

3. Per la designazione di cui al comma 2 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini italiani;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c) non avere riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere la residenza nel territorio di competenza.

4. L'ufficio di protezione giuridica esercita le funzioni attribuite dalla legge al tutore o al curatore, nei casi in cui il giudice tutelare non ritenga di doverle conferire a prossimi congiunti dell'incapace e nelle ipotesi previste dagli articoli 354 e 402 del codice civile e dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

5. Nei casi di inerzia dei genitori o di conflitto di interessi tra genitori e minorenni l'ufficio di protezione giuridica è legittimato ad intervenire nei procedimenti civili e ad esercitare i poteri spettanti ai genitori nei procedimenti penali.

CAPO V

DEL PROCEDIMENTO CIVILE

Art. 22.

(Forma della domanda)

1. La domanda si propone con ricorso al tribunale del luogo indicato nell'articolo 16. Il ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata.

2. Il Presidente fissa con decreto il giorno della comparizione delle parti davanti a sè e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.

Art. 23.

(Comparizione personale delle parti)

1. Le parti debbono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore.

2. Se il ricorrente non si presenta la domanda non ha effetto.

3. Se non si presenta la persona nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

Art. 24.

(Tentativo di conciliazione, provvedimenti del Presidente)

1. Il presidente deve sentire le parti procurando di conciliarle.

2. Se le parti si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione.

3. Se la parte nei confronti della quale viene richiesto il provvedimento non compare o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, dà con ordinanza i provvedimenti urgenti che reputa opportuni nell'interesse delle parti, nomina il giudice

istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, secondo quanto previsto dall'articolo 180 del codice di procedura civile.

Art. 25.

(Notificazione della fissazione dell'udienza)

1. L'ordinanza con la quale il presidente fissa l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore è notificata a cura della parte ricorrente al resistente non comparso, nel termine perentorio stabilito nell'ordinanza stessa, ed è comunicata al pubblico ministero.

Art. 26.

(Istruzione e decisione della causa)

1. Si applicano per l'istruzione della causa, in quanto compatibili, le norme contenute nel libro secondo del codice di procedura civile.

2. Esaurita la discussione orale, il tribunale delibera in camera di consiglio ed emette la decisione, dando lettura in udienza del dispositivo. La motivazione, redatta da uno dei componenti del collegio, è depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla deliberazione. L'avvenuto deposito viene di ufficio notificato alle parti e comunicato al pubblico ministero nei cinque giorni successivi, anche ai fini della decorrenza del termine stabilito per l'impugnazione.

Art. 27.

(Spese processuali)

1. Gli atti e i provvedimenti sono esenti da bollo e da ogni onere, tributo o contributo a favore dello Stato o di qualunque altro soggetto.

2. Le spese relative a tutti i mezzi di prova, alle consulenze tecniche e ad ogni altra indagine disposta d'ufficio sono anticipate

dall'erario e sono recuperate nei confronti della parte soccombente non ammessa al gratuito patrocinio, a cui carico sono state poste le spese.

Art. 28.

(Provvedimenti cautelari)

1. Si applicano, in quanto non diversamente disposto, le norme sui procedimenti cautelari contenute nel libro quarto, capo III, del codice di procedura civile.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

(Locali e mobili)

1. Al reperimento dei locali necessari per gli uffici giudiziari di cui alla presente legge, agli oneri relativi all'uso ed all'attrezzatura degli stessi, nonché alle spese di ufficio occorrenti per il loro funzionamento provvede direttamente il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 30.

(Organici)

1. Il ruolo organico della magistratura è aumentato di 150 posti di magistrato di tribunale e di corte d'appello. Per provvedere alla copertura dei residui posti d'organico il Governo è delegato a modificare entro 6 mesi le piante organiche degli uffici giudiziari, tenendo conto della variazione del carico di lavoro che si verificherà nei predetti uffici a seguito della nuova ripartizione di competenze stabilita nella presente legge.

2. Il ruolo organico dei cancellieri, degli assistenti giudiziari, e dei commessi è aumentato come risulta dalle annesse tabelle.

Art. 31.

(Assegnazione di magistrati)

1. I magistrati che, alla data di pubblicazione della presente legge, siano addetti ai tribunali per i minorenni e alle relative procure vengono assegnati alle sezioni specializzate e relative procure della provincia in cui trovasi il capoluogo del distretto ove non richiedano di essere destinati ad altro ufficio.

2. Il Consiglio superiore della magistratura nella prima applicazione della presente legge provvederà all'assegnazione degli altri magistrati scegliendoli tra coloro che avranno partecipato ai corsi di preparazione da organizzare, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, a cura del Consiglio stesso, e che avranno dimostrato di essere forniti delle attitudini necessarie per l'espletamento delle funzioni da esercitare.

Art. 32.

(Affari pendenti)

1. Per gli affari in corso si provvede come segue:

a) gli affari penali e gli affari contenziosi civili pendenti presso i tribunali per i minorenni e presso ogni altro ufficio giudiziario sono devoluti, d'ufficio, alla cognizione delle sezioni competenti per territorio a norma della presente legge, fatta eccezione per le cause civili passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali è già stato dichiarato aperto il dibattimento;

b) le domande di affidamento preadottivo presentate a norma della legge 5 giugno 1967, n. 431, vengono trasmesse alle sezioni del luogo di residenza dei richiedenti, a meno che i coniugi non richiedano, entro dieci mesi dalla pubblicazione di questa legge, che la loro domanda venga esaminata da altro tribunale;

c) gli affari pendenti avanti ai giudici tutelari sono devoluti alla cognizione del giudice tutelare presso le sezioni specializzate competenti per territorio.

Art. 33.

(Ufficio di servizio sociale)

1. Fino a quando non sia attuata una ristrutturazione dei centri di rieducazione per minorenni e dei relativi uffici di servizio sociale ovvero non sia realizzata una diversa organizzazione socio-assistenziale, l'ufficio distrettuale di servizio sociale verrà ripartito a norma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, in sezioni funzionanti presso ogni sede di tribunale.

Art. 34.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 30, 32 e 33 della presente legge acquistano efficacia un anno dopo la data di pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

